

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 11 febbraio 2009.

Adeguamento della legge n. 713/1986, alla direttiva 2006/81/CE, in materia di produzione e vendita di cosmetici.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995 recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge n. 713 del 1986 relativo al procedimento di non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;

Visto l'allegato VII, della legge n. 713 del 1986, recante le modalità di attribuzione del numero di registrazione di cui all'art. 8-*bis*, comma 3;

Visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L236 del 23 settembre 2003, che ha modificato l'allegato II della direttiva 98/17/CE;

Vista la direttiva 2006/81/CE della commissione del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L362 del 20 dicembre 2006;

Ritenuto necessario provvedere all'adeguamento dell'allegato VII, della legge n. 713 del 1986 in conformità ai citati provvedimenti di modifica della direttiva 95/17/CE;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, recante delega di attribuzioni del sig. Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato VII, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, è sostituito come indicato nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario di Stato
Fazio*

*Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA*

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 247



L'Allegato VII della Legge n. 713 del 1986 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VII

Modalità di attribuzione del numero di registrazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3.

1. Il numero di registrazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, comprende sette cifre: le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza, le due seguenti al codice attribuito a ciascuno stato membro, in conformità con il seguente punto 2, le tre ultime sono attribuite all'autorità competente.
2. Sono attribuiti a ciascuno Stato membro i seguenti codici:

01	Francia
02	Belgio
03	Paesi Bassi
04	Germania
05	Italia
06	Regno Unito
07	Irlanda
08	Danimarca
09	Lussemburgo
10	Grecia
11	Spagna
12	Portogallo
13	Finlandia
14	Austria
15	Svezia
16	Repubblica ceca
17	Estonia
18	Cipro
19	Lettonia
20	Lituania
21	Ungheria
22	Malta
23	Polonia
24	Slovenia
25	Slovacchia
26	Bulgaria
27	Romania

09A06222

ORDINANZA 26 maggio 2009.

Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che le attuali condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale

al fine di attivare adeguati interventi necessari per prevenire gravi danni alla salute alle categorie più esposte e, in particolare, alle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, sociali ed economiche;

Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un incremento del tasso di mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, nonché sulla offerta per tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;

Ravvisata la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulla sensibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;

